Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2025/2058(INI)

27.6.2025

PROGETTO DI RELAZIONE

sul diritto d'autore e l'intelligenza artificiale generativa – Opportunità e sfide
(2025/2058(INI))

Commissione giuridica

Relatore: Axel Voss

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE 11

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 16

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul diritto d'autore e l'intelligenza artificiale generativa – Opportunità e sfide (2025/2058(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 16, 26, 114 e 118,

– visto l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto l'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (risoluzione 217 A), che sancisce sia il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale sia il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica,

– vista la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,

– visto l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS") del 15 aprile 1994,

– vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (direttiva sulle banche di dati)[1],

– vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (direttiva InfoSoc)[2],

– vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[3],

– visto l'articolo 1 del protocollo n. 1 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 009), che garantisce il diritto al pacifico godimento dei beni ed è stata interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come comprensiva dei diritti di proprietà intellettuale, anche nella causa Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo (11 gennaio 2007),

– vista la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore[4],

– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

[1] GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
[2] GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
[3] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.
[4] GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16.

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE[5],

– vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti[6],

– visto il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea[7],

– vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (direttiva sul diritto d'autore)[8],

– vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico[9],

– visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online[10],

– visto il Libro bianco della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo "Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (COM(2020)0065),

– visti il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore e il documento di sintesi rivisto dell'OMPI sulle politiche in materia di proprietà intellettuale e intelligenza artificiale (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 REV) del 29 maggio 2020,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale,

– visto il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati (regolamento sulla governance dei dati)[11],

– visto il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro

[5] GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
[6] GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1.
[7] GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59.
[8] GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.
[9] GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56.
[10] GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.
[11] GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1.

utilizzo (regolamento sui dati)[12],

– visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'intelligenza artificiale)[13],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (XXXX/2025),

Contesto

A considerando che il diritto di proprietà, compresa la proprietà intellettuale, è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B. considerando che il ritardo dell'Unione europea rispetto agli sviluppi internazionali nel settore dell'intelligenza artificiale rappresenta una sfida strategica; che è pertanto essenziale promuovere, anziché ostacolare, il progresso delle tecnologie di IA all'interno dell'Unione al fine di salvaguardare la sovranità tecnologica, la competitività e la capacità di innovazione dell'Europa;

C. considerando che il diritto d'autore e i diritti connessi entrano in vigore automaticamente e conferiscono ampi diritti esclusivi, compresi quelli relativi alla riproduzione di opere e altri materiali nonché al loro adattamento, alla loro distribuzione e alla loro comunicazione al pubblico;

D. considerando che l'IA generativa (GenAI) è un tipo di intelligenza artificiale che, a differenza dei sistemi di IA tradizionali che si limitano alla classificazione o alla predizione, crea contenuti, quali testo, immagini, musica, video e codici, che spesso imitano la creatività umana avvalendosi di contenuti preesistenti, compresi materiali protetti dal diritto d'autore;

E. considerando che lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale devono essere pienamente conformi al quadro giuridico esistente; che è inaccettabile che tali progressi tecnologici non rispettino i diritti acquisiti, in particolare quelli sanciti dalla normativa sul diritto d'autore;

F. considerando che, tra le principali questioni giuridiche relative all'interazione tra la GenAI e il diritto d'autore e i diritti connessi, occorre valutare se il nuovo tipo di utilizzo di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore nelle serie di dati di addestramento sia lecito ai sensi del diritto dell'UE e quale dovrebbe essere lo status dei contenuti generati dall'IA;

G. considerando che il riferimento alla direttiva sul diritto d'autore nel regolamento sull'IA è insufficiente e non fornisce una soluzione adeguata e proporzionata; che il regolamento sull'IA non prevale sul diritto d'autore e i diritti connessi, in quanto essi

[12] GU L, 2023/2854, 22.12.2023.
[13] GU L 1689, 12.7.2024, pag. 1.

sono diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

H. considerando che un'equa remunerazione a fronte dell'utilizzo di contenuti protetti costituisce la spina dorsale dell'industria creativa in Europa; che l'uso di contenuti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi come dati di addestramento per i modelli di IA generativa, senza remunerazione ai titolari dei diritti, crea uno squilibrio sistemico nell'ecosistema del diritto d'autore a danno di questi ultimi, compromettendo in tal modo la sostenibilità economica del settore creativo nell'Unione europea, in particolare dato che, attualmente, i titolari dei diritti non sono in grado di esercitare facilmente o efficacemente il loro diritto di non partecipare all'eccezione di cui all'articolo 4 della direttiva sul diritto d'autore, né di verificare se sia stato rispettato il loro diritto di non partecipazione;

I. considerando che, per garantire la corretta applicazione della legislazione e condizioni di parità in tutta l'Unione, è necessario che le norme europee in materia di diritto d'autore e diritti connessi si applichino in modo uniforme a tutti i fornitori di IA che sviluppano prodotti o offrono servizi all'interno dell'Unione europea, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dal luogo in cui i contenuti protetti sono stati utilizzati prima di tale sviluppo o offerta;

Addestramento della GenAI

J. considerando che l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (direttiva sul diritto d'autore) ha introdotto un'eccezione per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali ai fini dell'estrazione di testo e di dati (TDM), la quale, ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva, è definita come "qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni [...]"; che l'articolo 4 non è stato redatto né concepito per disciplinare le pratiche specifiche relative all'addestramento dell'IA;

K. considerando che questa nuova forma di utilizzo specifica (addestramento della GenAI) impone un chiarimento circa le condizioni giuridiche in base alle quali tale addestramento può essere effettuato;

L. considerando che serie di dati di addestramento complete e di alta qualità sono essenziali per lo sviluppo efficace dei sistemi di GenAI e per garantire che i loro output siano affidabili e di alta qualità; che consentire l'uso legittimo di tali serie di dati all'interno dell'Unione europea è pertanto fondamentale per promuovere l'innovazione, garantire la sovranità tecnologica e mantenere la competitività dell'Unione nel panorama globale dell'IA in rapida evoluzione;

M. considerando che l'imminente istituzione del Centro di conoscenze sul diritto d'autore dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) rappresenterebbe un'iniziativa tempestiva e lodevole volta a rafforzare l'interfaccia tra il diritto d'autore e le tecnologie emergenti, in particolare la GenAI;

N. considerando che, oltre a una clausola di non partecipazione standardizzata leggibile meccanicamente, i titolari dei diritti dovrebbero anche avere la possibilità di registrare tale clausola di non partecipazione in un registro centralizzato utilizzando un unico

standard tecnologico e in un formato leggibile meccanicamente, eventualmente gestito dall'EUIPO, in modo che le opere ivi registrate siano effettivamente escluse dall'acquisizione automatizzata di dati;

O. considerando che qualsiasi fornitore di GenAI dovrebbe garantire una trasparenza completa e dettagliata per quanto riguarda tutti i contenuti protetti dal diritto d'autore utilizzati per addestrare tale sistema, indipendentemente dalla giurisdizione in cui sono state eseguite le azioni pertinenti al diritto d'autore alla base dell'addestramento; che tale trasparenza consiste in un elenco dettagliato che identifichi ciascun contenuto protetto dal diritto d'autore utilizzato per l'addestramento; che lo stesso requisito dovrebbe applicarsi per analogia a qualsiasi utilizzo successivo di contenuti a fini di inferenza, generazione aumentata dal recupero o perfezionamento non solo da parte dei fornitori di modelli di IA, come attualmente stabilito dall'articolo 53 del regolamento sull'intelligenza artificiale, ma anche da parte dei fornitori o dei deployer di sistemi di IA;

P. considerando che tale trasparenza potrebbe essere agevolata da un intermediario di fiducia, come l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), che sarebbe responsabile di notificare ai titolari dei diritti che i loro contenuti sono stati utilizzati e consentirebbe quindi loro di far valere rivendicazioni riguardo all'utilizzo dei loro contenuti a fini di addestramento; che tale intermediario dovrebbe essere dotato dei poteri e delle risorse necessari per valutare se i fornitori e i deployer rispettano pienamente gli obblighi di trasparenza;

Q. considerando che, in alternativa al suddetto registro dell'EUIPO, la trasparenza potrebbe essere conseguita anche consentendo ai titolari dei diritti di filigranare le loro opere e altri materiali protetti e imponendo ai fornitori di IA di mettere a disposizione strumenti di ricerca che consentano il rilevamento di tali filigrane tra i materiali utilizzati per l'addestramento;

R. considerando che, oltre all'obbligo di piena trasparenza per quanto riguarda le opere protette dal diritto d'autore e altri materiali protetti, è necessario istituire un meccanismo in base al quale, a determinate condizioni, la mancata garanzia di una trasparenza completa da parte dei fornitori o dei deployer di IA dia luogo a una presunzione assoluta che qualsiasi opera o altro materiale protetto da diritto d'autore pertinente sia stato utilizzato a fini di addestramento, innescando in tal modo tutte le conseguenze giuridiche applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale per la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi; che, qualora un giudice si pronunci a favore di un titolare dei diritti sulla base di tale presunzione o delle prove presentate, tutte le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute sono a carico del fornitore di IA;

S. considerando che si registra un deficit di conoscenze tra i fornitori di GenAI, in particolare le imprese più piccole, per quanto riguarda i loro obblighi in materia di diritto d'autore conformemente al diritto dell'UE;

T. considerando che la stampa svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia della democrazia e dell'architettura democratica all'interno dell'Unione europea; che è essenziale garantire che i modelli e i sistemi di GenAI non effettuino un trattamento

selettivo che favorisca determinate pubblicazioni rispetto ad altre, preservando in tal modo la pluralità e l'imparzialità delle informazioni; che i modelli e i sistemi di GenAI devono essere concepiti in modo da integrare e prendere in considerazione l'intero spettro delle pubblicazioni di carattere giornalistico per difendere i valori democratici fondamentali della diversità e dell'equità nel dibattito pubblico; che è necessario stabilire norme di qualità chiare per i modelli e i sistemi di GenAI;

Output di GenAI

U. considerando che la trasparenza in merito all'output generato dai sistemi di intelligenza artificiale è essenziale per consentire un'adeguata classificazione delle opere in opere "create dall'uomo" o in altro modo; che tale classificazione comporta conseguenze giuridiche significative, anche per quanto riguarda l'applicabilità della tutela del diritto d'autore e la determinazione dei diritti e delle responsabilità;

V. considerando che la generazione di output, caratteristica della GenAI, può violare i diritti di riproduzione, di messa a disposizione del pubblico o di comunicazione al pubblico; che le eccezioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati di cui all'articolo 4 della direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale non includono il diritto di messa a disposizione del pubblico o il diritto di comunicazione al pubblico;

X. considerando che, per quanto riguarda il trattamento giuridico degli output di GenAI, la legislazione dell'UE in materia di diritto d'autore rimane fondata sui principi della paternità umana; che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, il concetto di "opera" comporta due condizioni cumulative: in primo luogo, deve trattarsi di un oggetto originale che riflette la creazione intellettuale dell'autore e, in secondo luogo, tale creazione deve essere espressa in modo da renderla identificabile con sufficiente precisione e obiettività;

Y. considerando che una regolamentazione internazionale incoerente in materia di ammissibilità dei contenuti generati dall'IA al diritto d'autore rappresenta un rischio per la coerenza globale del diritto di proprietà intellettuale e può dar luogo ad arbitraggio normativo o compromettere la competitività dei settori creativi e dell'IA dell'Unione; che la convergenza internazionale e l'istituzione di un quadro normativo globale fornirebbero un'alternativa più efficace e coerente all'attuale frammentazione degli approcci giuridici;

Z. considerando che, nella misura consentita dal diritto internazionale, l'attuale principio di territorialità deve essere adattato per l'addestramento dei sistemi di GenAI, al fine di garantire che l'addestramento con contenuti europei sia soggetto al diritto europeo anche se effettuato al di fuori dell'UE;

1. raccomanda alla Commissione, indipendentemente dal riesame previsto del quadro sul diritto d'autore e della direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e senza presupporre la necessità di una revisione legislativa, di effettuare con urgenza una valutazione approfondita per stabilire se l'attuale acquis dell'UE in materia di diritto d'autore affronti adeguatamente l'incertezza giuridica e gli effetti competitivi associati all'uso di opere e altri materiali protetti per l'addestramento dei sistemi di IA generativa, così come la diffusione di contenuti generati dall'IA che

possono sostituire l'espressione a creazione umana;

2. raccomanda inoltre che tale valutazione miri a sostenere un quadro in cui meccanismi di remunerazione equi consentano la generazione delle risorse necessarie affinché la produzione artistica e creativa europea possa prosperare nel contesto di una trasformazione globale basata sull'IA;

3. prende atto dell'uso di sistemi di IA generativa che si basano su contenuti protetti senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti interessati da tale uso e senza la loro compensazione, in particolare se integrati in motori di ricerca o altri servizi digitali che consentono la generazione, spesso in tempo reale e a costi marginali, di contenuti che imitano o attingono direttamente a opere originali e altri materiali protetti sui quali i modelli sono stati addestrati o che sono stati estratti, anche in tempo reale, da tali modelli; è allarmato che tali pratiche possano portare alla fornitura di prodotti e servizi che competano direttamente con quelli dei titolari dei diritti;

4. invita la Commissione a imporre immediatamente un obbligo di remunerazione a carico dei fornitori di modelli e sistemi di IA per finalità generali per il nuovo utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi e di prevedere che tale obbligo si applichi fino all'attuazione delle riforme previste nella presente relazione;

5. incoraggia la Commissione a coordinare gli sforzi di sensibilizzazione in materia di diritto d'autore tra gli sviluppatori di IA, che possono includere elenchi di controllo della conformità, strumenti giuridici e tecnologici e guide tecniche;

6. sostiene il chiarimento delle eccezioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati di cui all'articolo 4 della direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale per quanto riguarda le principali carenze e ambiguità riscontrate finora nella loro applicazione, in particolare per quanto riguarda la definizione di una norma chiara e leggibile meccanicamente per la non partecipazione e il concetto di "accesso legittimo";

7. ritiene che sia opportuno istituire un quadro giuridico per la GenAI mediante l'introduzione di un'eccezione specifica ai diritti esclusivi di riproduzione ed estrazione, distinta da quella prevista per l'estrazione di testo e di dati di cui all'articolo 4 della direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, o mediante l'estensione dell'ambito di applicazione di tale disposizione per includere esplicitamente l'addestramento di GenAI, che attualmente non è contemplato; sottolinea che i titolari dei diritti hanno il diritto di non partecipare attraverso un meccanismo standardizzato e leggibile meccanicamente;

8. raccomanda alla Commissione di garantire la compatibilità di questo nuovo quadro giuridico sulla GenAI con il test in tre fasi di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

9. raccomanda di attribuire all'EUIPO la responsabilità di istituire e gestire un registro centrale delle clausole di non partecipazione e, se necessario, di mediare il processo di concessione delle licenze, in modo da razionalizzare le relazioni tra i fornitori di servizi di GenAI e i titolari dei diritti, istituendo un quadro praticabile e favorevole all'innovazione che sostenga la competitività dell'Unione senza ostacolare

indebitamente lo sviluppo delle tecnologie di IA; raccomanda inoltre che sia le dichiarazioni di non partecipazione che le offerte di licenza siano registrate nello stesso registro in formato leggibile meccanicamente;

10. invita la Commissione a proporre che i fornitori e i deployer di modelli e sistemi di IA per finalità generali garantiscano la trasparenza piena e attuabile e indichino la documentazione originaria, per quanto riguarda l'uso di qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore o di altro materiale protetto per qualsiasi finalità, anche per l'inferenza, la generazione aumentata dal recupero o la semplificazione, tenendo debitamente conto della necessità di proteggere i segreti commerciali e le informazioni commerciali riservate;

11. invita la Commissione a proporre l'istituzione di una presunzione assoluta secondo cui si consideri che tutti i modelli o sistemi di IA per finalità generali immessi sul mercato dell'Unione abbiano utilizzato per il loro addestramento opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi, qualora gli obblighi di trasparenza statutari stabiliti nella presente risoluzione non siano stati pienamente rispettati; raccomanda inoltre che, qualora un titolare dei diritti vinca un procedimento giudiziario sulla base di tale presunzione o grazie alle prove presentate, tutte le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute per l'esercizio di tali diritti siano a carico del fornitore del modello o del sistema di IA;

12. ribadisce che i contenuti generati dall'IA dovrebbero rimanere inammissibili alla protezione del diritto d'autore e che lo status di pubblico dominio di tali opere dovrebbe essere chiaramente determinato;

13. invita la Commissione a valutare misure per contrastare la violazione dei diritti di riproduzione, di messa a disposizione del pubblico e di comunicazione al pubblico attraverso la produzione di output di GenAI;

14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Con il continuo sviluppo digitale e tecnologico, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e i cosiddetti "modelli linguistici generativi" di grandi dimensioni, alcuni diritti, quali il diritto d'autore, il diritto alla privacy e il diritto alla non discriminazione, stanno perdendo importanza, poiché diventa quasi impossibile farli valere senza che i titolari di tali diritti incorrano in elevati rischi legali e finanziari.

Ciò crea un'enorme incertezza giuridica per tutte le parti coinvolte. Tuttavia, se il legislatore europeo, con le sue lungaggini burocratiche e la sua mancanza di coraggio, continua a rifiutarsi di affrontare direttamente le questioni cruciali, l'UE e i suoi attori rimarranno sempre in una posizione di svantaggio e si creeranno ulteriori dipendenze.

Pertanto, occorre seguire il principio in base al quale, da un lato, gli sviluppi tecnologici devono rispettare le leggi in vigore e, dall'altro, le leggi in vigore non devono ostacolare gli sviluppi tecnologici. Ciò richiede, in primo luogo, soluzioni attuabili, che al momento nessun operatore di mercato riesce a fornire, dal momento che gli sviluppi tecnologici si scontrano con il diritto d'autore, tanto da sembrare non più compatibili tra loro. Probabilmente non è più possibile trovare soluzioni perfette.

Per questo motivo, il legislatore europeo è chiamato a trovare quanto prima un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Sarebbe inoltre auspicabile trovare una soluzione attuabile permanente, che consenta di evitare di dover rivendicare i diritti d'autore sulle nuove tecnologie ogni cinque o sei anni. Un "regolamento generale sul diritto d'autore", simile al regolamento generale sulla protezione dei dati, potrebbe essere utile in tale contesto. La proposta sulla responsabilità in materia di IA avrebbe potuto fornire soluzioni più rapide in termini procedurali. Tuttavia, a causa della mancanza di una visione lungimirante da parte di vari attori, tale proposta dovrebbe essere ritirata (iniziativa probabilmente dubbia dal punto di vista giuridico) e, pertanto, l'incertezza giuridica è destinata a persistere.

La presente relazione rappresenta pertanto un tentativo di trovare un equilibrio stabile tra le nuove tecnologie e il diritto d'autore. A tal fine è necessaria una combinazione di soluzioni giuridiche, tecniche e tecnologiche.

Per l'UE la situazione politica non è facile perché:

1) dal punto di vista geopolitico, l'"Occidente" diverge nell'orientamento dei propri valori;

2) lo sviluppo dell'IA in Europa è in enorme ritardo e deve essere promosso senza ulteriori "ostacoli";

3) il valore aggiunto nello sviluppo digitale è attualmente creato dalle grandi imprese tecnologiche statunitensi, a scapito del settore creativo europeo.

La presente relazione mira dunque anche a sostenere e promuovere lo sviluppo dell'IA in Europa. Perché l'Europa ha bisogno dell'IA per guidare la digitalizzazione, che è essenziale nel nostro mondo globalizzato. Le opportunità di progresso in Europa sono molte e non devono in alcun caso rimanere inutilizzate. Tuttavia, in Europa vogliamo anche sistemi di IA che

soddisfino determinati requisiti di qualità e affidabilità, il che è possibile solo grazie ai dati di qualità che appartengono agli autori dei contenuti.

Allo stesso tempo, vogliamo altresì preservare la tutela del diritto d'autore per le opere dei nostri settori creativi e dei nostri professionisti della cultura. La cultura europea rappresenta infatti un elemento fondamentale della nostra identità. Il valore aggiunto europeo nei settori creativi è immenso e non dovrebbe poter essere utilizzato senza una contropartita. Questo nuovo utilizzo dei dati di contenuti protetti (dati di addestramento, utilizzo dei dati per la produzione generativa) deve pertanto essere remunerato. Solo in questo modo i professionisti europei della cultura potranno gettare le basi economiche per la produzione di ulteriori contenuti.

In tale contesto, i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore esercitati dagli editori sui loro contenuti svolgono un ulteriore ruolo speciale per la nostra comprensione europea della democrazia e dello Stato di diritto. La libertà di stampa, la libertà di espressione e la libertà di informazione non possono in alcun caso essere compromesse o dominate dall'intelligenza artificiale, in particolare quando, come avviene attualmente, l'accesso digitale e la "distribuzione" digitale delle informazioni avvengono sempre più spesso attraverso i motori di ricerca e l'IA o, nel caso dell'IA generativa, sono influenzate anche da bot e sono nelle mani di un minor numero di imprese. Il controllo delle informazioni e della disinformazione, compresa quella generata dai bot, così come i deepfake e le conseguenti ingerenze nelle elezioni o nell'opinione pubblica, sono estremamente pericolosi. La pluralità e la diversificazione delle opinioni in tale contesto dovrebbero pertanto essere garantite sotto forma di una stampa indipendente. Ciò significa che al trattamento automatizzato e generativo dei contenuti deve corrispondere un adeguato compenso. Tuttavia, per gli editori è importante anche rimanere riconoscibili dagli utenti. A tal fine, può essere obbligatorio citare le fonti.

In tale contesto, sarebbe altresì opportuno esaminare la situazione analoga dei cosiddetti sistemi di accesso a pagamento, che non prevedono sempre unicamente contenuti protetti dal diritto d'autore, ma anche altri contenuti.

Tuttavia, nella situazione attuale, si deve anche presumere che un mercato delle licenze in lenta evoluzione non comprenderà più tutti gli operatori di mercato. Ciò significa che non tutti gli editori o non tutti i contenuti protetti dal diritto d'autore sono necessari per l'allenamento dei modelli a pagamento, motivo per cui gli operatori di mercato privi di potere contrattuale potrebbero non essere più tenuti in considerazione se richiedono un compenso. Una soluzione, se mai fosse necessaria a questo punto, sarà probabilmente possibile solo attraverso tariffe forfettarie o un'organizzazione più forte che metta in comune il potere contrattuale. Se tutte le parti interessate intendano intraprendere tale strada, è tuttavia discutibile.

Sebbene tale considerazione spetti in via prioritaria agli operatori di mercato, nel caso dei sistemi di IA generativa disponibili a livello mondiale, occorre chiedersi se solo le "licenze mondiali" svolgeranno un ruolo nella concessione di licenze.

Poiché l'utilizzo di tali dati "protetti dal diritto d'autore" avviene già da anni (almeno dalla fine del 2022) senza licenza o altra autorizzazione da parte dei creatori, occorre altresì valutare in che misura debba essere corrisposto un risarcimento, anche con effetto retroattivo.

In ogni caso, in attesa dell'introduzione di una disposizione adeguata a risolvere tale problema, il legislatore europeo o la Commissione europea dovrebbero introdurre un'imposta sui diritti d'autore immediata, semplice e forfettaria, di importo variabile tra il 5 e il 7 % del fatturato

mondiale, al fine di compensare il valore aggiunto che tali imprese generano a partire dai dati dei creativi europei e di far sì che tale valore aggiunto rimanga in Europa.

Ciò richiede naturalmente anche una rivalutazione del principio di territorialità, come già previsto nel regolamento sull'intelligenza artificiale. Non possiamo consentire che modelli di IA siano addestrati ovunque nel mondo con dati europei protetti dal diritto d'autore e siano poi offerti in Europa.

In futuro, ciò potrebbe anche comportare che un legislatore democratico debba rivedere o standardizzare la qualità dei fondamenti dei "modelli linguistici di grandi dimensioni" generativi. In futuro potrebbe anche essere necessario che il legislatore imponga a tali sviluppatori di IA di includere necessariamente opere protette dal diritto d'autore al fine di mantenere la qualità di tali modelli.

D'altro canto, dovremmo utilizzare l'IA per rafforzare l'indipendenza e la diversità di informazioni di alta qualità.

L'IA ha bisogno di accesso anche alle opere protette dal diritto d'autore al fine di sviluppare la propria qualità. Negli ultimi anni, pertanto, un'enorme quantità di contenuti è stata utilizzata dagli sviluppatori di IA principalmente, ma non solo, al fine di addestrare i modelli. Tali operazioni di addestramento rappresentano una modalità di utilizzo completamente nuova, alla quale le norme vigenti in materia di diritto d'autore sono applicabili soltanto in misura limitata.

Al momento, la mancanza di risarcimento comporta un'enorme incertezza giuridica. È della massima urgenza trovare una soluzione giuridicamente chiara per ridurre questa fonte di controversie. Finché non vi sarà un quadro giuridico chiaro che disciplini gli interessi contrastanti, i contenuti europei saranno utilizzati, ma la creazione di valore avverrà altrove. La Commissione deve pertanto agire immediatamente[14] senza attendere eventuali revisioni, ad esempio della direttiva sul diritto d'autore o della legge sull'IA.

Una soluzione deve derivare dall'interazione tra le possibilità di concessione di licenze e gli obblighi di trasparenza sulla base del diritto internazionale e il conseguente diritto di proprietà dell'autore.

Il riferimento all'articolo 4 della direttiva sul diritto d'autore, pertanto, non è ancora soddisfacente e probabilmente non è neppure conforme ai principi internazionali in materia di diritto d'autore. Il legislatore europeo ha incluso l'articolo 4 nel regolamento sull'intelligenza artificiale, senza tuttavia definire in modo chiaro le conseguenze. L'attuale eccezione prevista all'articolo 4, che consente operazioni di estrazione di testo e di dati nelle condizioni ivi specificate, non era stata all'epoca concepita con l'intenzione di consentire a tutti l'utilizzo in massa di opere protette dal diritto d'autore mediante l'IA generativa, e certamente non se ciò comporta anche la creazione di un prodotto competitivo accessibile al pubblico.

Tuttavia, sebbene il relatore ritenga che l'articolo 4 non sia applicabile, necessitiamo di una possibilità simile che consenta agli sviluppatori di IA di ottenere licenze per le opere protette dal diritto d'autore nel modo più diretto e più semplice da applicare sul piano tecnico possibile.

[14] Vedasi anche la relazione di PolDep.

Il modo migliore per farlo è in forma digitale. Inoltre, è necessario tenere conto anche della logica alla base dell'articolo 17 della direttiva sul diritto d'autore.

Nel contempo, è importante garantire che i titolari dei diritti possano ancora decidere se e in quale forma (licenza) i loro contenuti possano o meno essere utilizzati per questo nuovo tipo di utilizzo. In tale contesto, ai titolari dei diritti deve essere concesso il diritto di non partecipazione.

Tuttavia, affinché tale clausola di non partecipazione sia riconoscibile facilmente e senza ostacoli da parte degli sviluppatori di IA, deve avere una formato leggibile meccanicamente e standardizzato[15]. Il titolare dei diritti deve inoltre avere la responsabilità di avvalersi di tale clausola di non partecipazione in modo certo sul piano giuridico e pratico.

Al fine di rendere l'attuazione quanto più semplice possibile per gli sviluppatori di IA, appare necessario che la clausola di non partecipazione sia inserita in un registro europeo. È pertanto opportuno che tale registro sia gestito dall'EUIPO. Lo sviluppatore di IA avrebbe quindi la possibilità di rispettare le clausole di non partecipazione standardizzate e leggibili meccanicamente o di identificare attraverso il registro le opere che non possono essere utilizzate senza autorizzazione.

D'altro canto, solo i contenuti protetti con una clausola di non partecipazione o mediante registrazione possono ancora essere protetti ai fini di questo tipo di utilizzo. Sarebbe persino possibile collegare direttamente il processo di concessione delle licenze a tale registro, semplificando così la procedura e creando una sorta di "sportello unico" per gli sviluppatori di IA.

Poiché i titolari dei diritti non sono a conoscenza di questo nuovo tipo di utilizzo e non possono sapere se i loro contenuti sono stati utilizzati in questa nuova forma, è essenziale un obbligo di trasparenza. Tale obbligo di trasparenza obbliga gli sviluppatori di IA a fornire un elenco completo e dettagliato dei contenuti protetti che hanno utilizzato in questa nuova forma. La "sintesi sufficientemente dettagliata" prevista dal regolamento sull'intelligenza artificiale è stata finora del tutto inadeguata, in quanto, essendo una sintesi, non è affatto in grado di fornire chiarezza in merito all'utilizzo dei contenuti. È pertanto necessaria un'interpretazione che possa essere utilizzata anche nell'ambito del diritto d'autore.

Se, ad esempio, motivazioni come il segreto commerciale impediscono un accesso a tale banca dati pertinente per il creatore dei contenuti in conformità con l'obbligo di trasparenza, l'obbligo deve essere soddisfatto tramite un intermediario fiduciario. Anche in questo caso l'EUIPO potrebbe fungere da facilitatore. Quest'ultimo può quindi informare il titolare del diritto in merito all'utilizzo della sua opera.

L'obbligo di trasparenza può essere soddisfatto anche imponendo l'etichettatura dell'opera tutelata dal diritto d'autore, ad esempio filigrane[16] o possibilità analoghe, e consentendo ai titolari dei diritti di effettuare controlli incrociati attraverso l'accesso al modello di base di IA o attraverso il registro. In un mondo digitale, un'impronta digitale sulle opere protette sembra comunque essenziale.

[15] Vedasi anche lo studio dell'EUIPO.
[16] Vedasi anche lo studio dell'EUIPO.

Il legislatore dovrà probabilmente anche risolvere il problema che non tutti i siti web privati che contengono immagini protette dal diritto d'autore sono automaticamente esclusi dai dati utilizzati per l'addestramento dei modelli.

In tutte le riflessioni e in tutte le fasi, gli abusi, la manipolazione delle informazioni, i presupposti giuridici, l'inversione dell'onere della prova o anche il forte strumento giuridico della responsabilità devono essere considerati o ponderati con molta attenzione.

Oltre alle riflessioni sulla risoluzione di questo problema, in generale altri aspetti relativi al diritto d'autore devono essere adattati agli sviluppi tecnologici. Ciò richiederà un'ulteriore armonizzazione a livello europeo delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di diritto d'autore.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
ITI - Information Technology Industry Council
Spitzenorganisation der Firmernwirtschaft
Fdup
Linklaters LLP
Mazagan
NBCuniversal
The lnternation Federation of Film Distributors' and Publishers' Associations
Allianz
Digital Music Europe
IFRRO
Duke University
Masaryk University (PhD Candidate, Intellectual Property Law)
Microsoft
Meseuro srl
AK Public Affairs
The Computer & Communications Industry Association
Zukunftfabrik2050.de
SACO
Liccium B.V.
European Blockchain Association
France Digitale
ACT Al NOW
Alliance de la Presse d'lnformation Generale
IFRRO
KPMG Law
TikTok
MFE-MEDIAFOREUROP EN.V.
Hanbury Strategy
VAUNET
EBU / UER - European Broadcasting Union
University of Turin; Eindhoven
VAUNET - Verband Privater Medien
Coalition for Creativity
The European Video on Demand Coalition
#WeAreEurope
Aleph Alpha GmbH
Cullen International
Bertelsmann
NAI apollo
IMPF

Tilburg University
Meta
YouTube
HBM
Initiative Urheberrecht
ICMP - The global voice
Access Partnership
AEPO-ARTIS
Toy Industries of Europe
EIMP - European Independent Media Publishers
EARE
DFL Deutsche FuP..ball Liga GmbH
Video Games Europe
Midjourney
Nexareg
EurolSPA
Keywords Studios
Advance/Conde Nast
Future of privacy forum
Society of Audiovisual Authors
Initiative Urheberrecht
APCO
European Publishers Council
Cloudflare
Elda
RELX
Center for Journalism & Liberty (CJL)
Business at OECD
Google
Bitkom e.V.
Creativity Works!
IFPI
STM
MVFP
CEPIC
National Law Institute University
Motion Picture Association
Copyright Clearance Center
Solutions for a Small Planet
European Parliamentary
Ives Attorneys
Freshfields
FREELENS e.V.
IFRRO
News Media Europe
Mediapro
Lausen

L'ARP - Societe civile des Auteurs Realisateurs Producteurs
EUROPEAN BLOCKTECH
RAAP
EMMA-ENPA
LAUSEN
MPA
BDI
Anthropic
Credo Al
ODISEIA
EG Legal Services
Federal Association of German Leasing Companies
Independent policy expert
European Producers Club (EPC)
Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA)
CEPI - European Audiovisual Production
365 Sherpas GmbH
Wikimedia France
IFPI
Federation of European Publishers
Federation of the European Sporting Goods Industry
Al Sweden
CEDRO
European Writers' Council
Dell
FTI Consulting
Apple
Adan
CEPI - European Audiovisual Production
FERA - Federation of European film directors
APCO
European Visual Artists
CGI
DGA Group
HP
DOT Europe
Schibsted media AS
Business Software Alliance
Vorsitzender
FREELENS
NCSR Demokritos
Bertelsmann SE & Co KGaA
Lawyer
Universal Music Group
Solutions for a Small Planet
Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe
AK Public Affairs

ECSA, European Community Shipowners' Associations
PRSforMusic
International Trademark Association
L'ARP
EFAD
Arcom
Axel Springer SE
Auteursbond (Dutch)
Premier League
Deutscher Fotorat
Society of Audiovisual Authors
Bitkom e.V.
Futuro Publico
Al Caramba!
INTA
University of Liverpool / School of Law and Social Justice
Assonime
AIE
PlayRight CV, IMARA, GA
Assonime - Association
RTL Deutschland GmbH
Euralia
German Bar Association
Atresmedia
Amazon
Samman Law & Corporate Affairs
European Publishers Council
EUROCINEMA
Tony Blair Institute
European Illustrators Forum
AEPO-ARTIS
IHK fur Munchen und Oberbayern
GEMA
Hubert Burda Media
Access Partnership
FIAPF - International Federation of Film Producers Associations
Sky Group
The European Alliance of News Agencies
European Writers' Council
EGAIR
VERA Studio
Warner Bros Discovery
VAUNET
IHK fur Munchen und Oberbayern
Bundesverband Schauspiel
News Corp
Boardmember Dutch Writers Guild

Kunstenbond
Forward Global
Video Games Europe
APCO Worldwide
Getty Images
VERA Studio
EGAIR
Klarna
UGGC Avocats
FLA
Shearwater Global
EuroCommerce
MFE
International Federation of Actors

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.